



COMUNE DI SPINO D'ADDA

PROVINCIA DI CREMONA

26016 – Via Circonvallazione 13 –
Partita IVA 00356340190 - Codice Fiscale 82003090196
Tel. 0373 980721– Fax 0373 981777

Reg. Ordinanze N. 10

ORDINANZA SETTORE POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza datata 31.01.2026 (prot. N° 3467 del 10.04.2026), presentata dal Legale Rappresentante della A.S.D. Sant'Angelo Edilferramenta con sede in Via Vignali n. 5 a Sant'Angelo Lodigiano (LO), intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere una gara ciclistica, denominata "TROFEO MARTINO INVERNIZZI (alla memoria)" nella giornata di domenica 26 aprile 2026, dalle ore 08.30 alle ore 13.00 circa, interessanti le seguenti strade dell'ambito Comunale: ex S.P. n. 415, Via Argine, Via Fallaci, Via del Pioppo, Circonvallazione Sud, S.P. 1, da ripetersi più volte per diverse categorie di atleti delle categorie SG/a/b/c + Donne, Ga + Gb, Fascia 19/39 + Vaterani;

Rilevato che la competizione si svolge esclusivamente su tratti di strada all'interno dei confini comunali e che, ai sensi dell'art. 9, del Codice della Strada, come novellato dalla Legge 9 aprile 2025, n. 58, la competenza a rilasciare la prevista autorizzazione e a disporre la sospensione della circolazione in detta fattispecie è attribuita al Sindaco;

Preso atto che la manifestazione sportiva accoglie il consenso e il patrocinio dell'Amministrazione comunale;

Richiamato il proprio provvedimento Prot. Gen. Nr. 3788 del 17/04/2026, con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica succitata ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione, disponendo ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del D.L.vo 30.4.1992, n. 285, come modificato dalla Legge 9 aprile 2025, n. 58, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo tutto il percorso della competizione per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica", al fine di prevenire qualsiasi rischio per l'incolumità delle persone e garantire la sicurezza pubblica lungo tutto il percorso di gara;

Dato atto che durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Considerato che a discrezione del personale delle Forze di Polizia impegnate nella manifestazione possono essere adottati ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie interessate al transito della gara;

Visto il provvedimento del Sindaco n° 4 del 31/12/2025, concernente la delega delle funzioni di cui all'art. 107 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visti:

- l'articolo 5 comma 3, 6, 7, 9 e successive modificazioni del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista:

- la circolare ministeriale n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 del 08.05.2025;

ORDINA

1. **LA SOSPENSIONE TEMPORANEA** della circolazione veicolare, con istituzione di divieto di transito per il giorno **26 APRILE 2026 dalle ore 08.30 fino al termine della gara (previsto per le 13.00 circa)** al passaggio dei concorrenti, limitatamente al tratto compreso fra i segnali di "INIZIO CORSA" e di "FINE CORSA", di tutti i mezzi al seguito e fino a cessate esigenze della Gara Ciclistica denominata "**TROFEO MARTINO INVERNIZZI (alla memoria)**" per tutto il percorso della competizione riprodotto nel programma degli organizzatori della manifestazione che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento e che interessa le vie del circuito cittadino di Spino d'Adda: ex S.P. n. 415, Via Argine, Via Fallaci, Via del Pioppo, Circonvallazione Sud, S.P. 1;

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "INIZIO CORSA" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "FINE CORSA" e comunque fino al passaggio di tutti i mezzi al seguito fino a cessate esigenze della gara ciclistica;

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- E' vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- E' fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- E' fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

2. **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata su ambi i lati della VIA ARGINE – della VIA FALLACI e della VIA DEL PIOPPO, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 del giorno 26 APRILE 2026.**

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, se non in emergenza.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio, nonché con l'installazione in loco della prescritta segnaletica stradale.

L'Ufficio Tecnico comunale è incaricato della collocazione della regolare prescritta segnaletica stradale.

Sono incaricati di far osservare il disposto della presente Ordinanza i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto Leg.vo 30.04.1992 n. 285.

DISPONE

LA CAROVANA CICLISTICA dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.L.vo 30 aprile 1992, n°285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002, n°29;

L'ORGANIZZAZIONE predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione ed adottare ogni possibile precauzione per assicurare l'incolumità delle persone;

DEMANDA

All'**A.S.D. Sant'Angelo Edilferramenta**, con sede in Via Vignali n. 5 a Sant'Angelo Lodigiano (LO), organizzatrice della manifestazione sportiva, l'osservanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione Prot. Gen. Nr. 3788 del 17/04/2026 con la quale è stata autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica, che si allega alla presente e ne fa parte integrante, di cui devono essere rispettate tutte le prescrizioni imposte.

In particolare si richiama il soggetto autorizzato:

- a dare la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare ai residenti delle vie interessate allo svolgimento della competizione, attraverso i mezzi di informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità anche con avvisi a domicilio;
- ad un'adeguata sorveglianza dell'area e delle strade impegnate dalla competizione, nonché dei principali passi - carrabili a servizio dei condomini, con proprio personale di provata capacità ed esperienza, dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

Si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Spino d'Adda, li 20 aprile 20256

Il Responsabile del Settore
Polizia Locale
Comm9issario Capo
Gaetano Papagni